

Lev. 8824/14
Leg. 10831/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - II sezione civile - in persona del Giudice dott.
Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 39550 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2010 avente ad oggetto:

opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

C.R. e R.C.

OPPONENTI

NONCHE'

BANCA SPA

OPPONENTE

CONCLUSIONI

sentenza proc. n. 39550/10 r.g. pag. 1

Ex Parte Creditoris Srl
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris Srl
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris Srl
Rivista di Informazione Giuridica

g

Q



Il procuratore degli opposenti chiedeva revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese; in via riconvenzionale condannarsi la banca alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

Il procuratore dell'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21.1.11 [C.R. e R.C.]

[] convenivano in giudizio BANCA ALFA SPA

Gli opposenti, premesso che:

con d.i. n. 8115/10 emesso in data 12.10.10 il Tribunale di Napoli gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 28.216 a titolo di scoperto del c/c n. 100725790 nella rispettiva qualità di debitore principale e fideiussore;

deducevano che la banca ha applicato tassi usurari;

cms non prevista in contratto;

interessi anatocistici;

modifiche unilaterali delle condizioni pattuite;

violazione del d.l. n. 223/06 art. 10;

chiedevano quindi revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese; in via riconvenzionale condannarsi la banca alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

Si costituiva ritualmente BANCA SPA

quale società incorporante l'opposta BANCA ALFA SPA e contestava la

sentenza proc. n. 39550/10 r.g. pag. 2

Ex Parte Credituris
Rivista di Informazione Giudiziale

Ex Parte Credituris
Rivista di Informazione Giudiziale

Ex Parte Credituris
Rivista di Informazione Giudiziale



domanda degli opposenti, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 24.1.14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La banca ha provato il proprio credito mediante la produzione in giudizio del contratto di c/c e di apertura di credito nel quale è indicato il tasso di interessi praticato (13 % annuo effettivo) e viene prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Non risultano indicate, invece, valute convenzionali e spese né è prevista la cms.

Al riguardo la banca afferma che tali condizioni erano concordate in un foglio analitico che non è richiamato in contratto e che, comunque, non risulta agli atti.

Il ctu, pertanto, ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto escludendo tutto quanto non previsto in contratto ed ottenendo il risultato di € 21.196 a debito del cliente.

Non risulta superato il tasso soglia se non tenendo conto della cms la quale, non essendo stata pattuita, va comunque espunta.

In conclusione l'opposizione va accolta ed il d.i. va revocato mentre C.R. va condannato al pagamento della somma di € 21.196 oltre interessi ulteriori al tasso legale dal 25.6.10 in favore della banca.

Per quanto, poi, riguarda la posizione del fideiussore si osserva che la natura autonoma o meno del contratto di garanzia stipulato è irrilevante nel momento in cui viene accertata la somma dovuta dal debitore principale e, pertanto, viene accertato anche il correlativo obbligo di garanzia del fideiussore.

Vista la notevole discordanza tra quanto preteso dalla banca e quanto effettivamente accertato appare equo compensare le spese del giudizio.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.


P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione contro il d.i. n. 8115/10 emesso in data 12.10.10 dal Tribunale di Napoli proposta da C.R. e R.C. nei confronti di BANCA SPA con atto di citazione notificato il 21.1.11, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. determina in € 21.196 il saldo passivo del c/c in questione;
3. condanna C.R. al pagamento, in favore della banca, della somma di € 21.196 oltre interessi al tasso legale dal 25.6.10;
4. compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 22.4.14.

IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)



sentenza proc. n. 39550/10 r.g. pag. 4